

Testo a fronte



Progetto di legge n. 20/13^

Proposta di legge n. 20/13^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: "Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 – Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale".

<p>Legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 – Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.</p>	<p>Legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 – Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale coordinato con le modifiche previste dalla proposta di legge n. 20/13[^].</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Opere di bonifica)</i></p> <p>1. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 2, costituiscono opere di bonifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la canalizzazione della rete scolante, le opere di stabilizzazione, di difesa e regimazione dei reticoli idrografici; b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque; c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico e alla tutela della qualità delle acque; d) le opere per la difesa idrogeologica e di sistemazione e consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati da fenomeni idrogeologici; 	<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Opere di bonifica)</i></p> <p>1. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 2, costituiscono opere di bonifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la canalizzazione della rete scolante, le opere di stabilizzazione, di difesa e regimazione dei reticoli idrografici; b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque; c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico e alla tutela della qualità delle acque; d) le opere per la difesa idrogeologica e di sistemazione e consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati da fenomeni idrogeologici;

e) le opere di cui all'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

f) le opere per la sistemazione idraulico-agraia;

g) le opere connesse all'attività di manutenzione, ripristino e protezione dalle calamità naturali;

h) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.

2. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e le opere idrauliche appartengono al demanio regionale, così come le aree espropriate o acquisite dal Consorzio di bonifica della Calabria istituito con la presente legge tramite atto di cessione volontaria per la realizzazione delle predette opere e vengono affidate in concessione al Consorzio stesso che assume il rischio operativo della gestione dei beni, dei lavori e dei servizi ad esso affidati.

3. Il Consorzio di bonifica della Calabria subentra nei rapporti concessori delle derivazioni idriche inerenti alle dighe a prevalente scopo irriguo, già in essere nei confronti dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 36, comma 1.

e) le opere di cui all'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

f) le opere per la sistemazione idraulico-agraia;

g) le opere connesse all'attività di manutenzione, ripristino e protezione dalle calamità naturali;

h) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.

2. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e le opere idrauliche sono gestite direttamente dal Consorzio di Bonifica della Calabria, che assume il rischio operativo inerente alle attività di manutenzione, progettazione, realizzazione di lavori ed erogazione di servizi, nonché a tutte le attività connesse alla gestione.

3. Il Consorzio di bonifica della Calabria subentra nei rapporti concessori delle derivazioni idriche inerenti alle dighe a prevalente scopo irriguo, già in essere nei confronti dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 36, comma 1.

Art. 7

(Funzioni del Consorzio)

1. Al Consorzio, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, competono le seguenti funzioni:

a) predisposizione di piani di classifica e piani di riparto delle spese, articolati per ogni comprensorio di bonifica. Il piano di riparto delle spese deve essere allegato al bilancio preventivo economico-budget dell'ente, in conformità alle linee guida stabilite dalla Giunta regionale, di cui all'articolo 10;

b) predisposizione, secondo le direttive contenute nella pianificazione regionale in materia e nel piano delle attività delle opere di bonifica, entro il 30 settembre di ciascun anno, del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori per le opere di propria competenza, che sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno, previo parere della commissione consiliare competente;

c) istituzione e aggiornamento annuale del catasto consortile;

d) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria delle opere idrauliche, di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, ivi comprese le opere di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006;

e) progettazione e realizzazione degli interventi di

Art. 7

(Funzioni del Consorzio)

1. Al Consorzio, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, competono le seguenti funzioni:

a) **approvazione** di piani di classifica e piani di riparto delle spese, articolati per ogni comprensorio di bonifica. Il piano di riparto delle spese deve essere allegato al bilancio preventivo economico-budget dell'ente, ~~in conformità alle linee guida stabilite dalla Giunta regionale, di cui all'articolo 10;~~

b) **approvazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione;**

c) istituzione e aggiornamento annuale del catasto consortile;

d) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria delle opere idrauliche, di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, ivi comprese le opere di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006;

e) progettazione e realizzazione degli interventi di

manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di competenza del Consorzio;

f) azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di bonifica e di irrigazione, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano affidati al Consorzio dallo Stato e dalla Regione;

g) pronto intervento, esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, ivi compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e l'introito dei relativi canoni;

h) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro formale affidamento dei proprietari interessati;

i) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nei canali consortili e sulle altre infrastrutture a ciò idonee, compatibilmente con le attività di bonifica e di irrigazione ad essa strettamente connesse;

manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di competenza del Consorzio;

f) azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di bonifica e di irrigazione, e alle azioni di tutela delle acque sotterranee nonché azioni di mitigazione del rischio idrogeologico affidate al Consorzio dallo Stato, dalla Regione o dai Comuni;

g) pronto intervento, esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, ivi compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e l'introito dei relativi canoni;

h) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro formale affidamento dei proprietari interessati;

i) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nei canali consortili e sulle altre infrastrutture a ciò idonee, compatibilmente con le attività di bonifica e di irrigazione ad essa strettamente connesse;

j) estrapolazione dei dati e delle informazioni utili all'attività di programmazione e pianificazione, nonché all'attività conoscitiva di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 152/2006;

k) gestione dell'attività di comunicazione istituzionale e dei rapporti con i consorziati;

l) promozione di iniziative e interventi finalizzati all'informazione degli utenti.

2. Il Consorzio può anche svolgere la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, della Regione e degli enti locali mediante apposita convenzione e con spese e oneri a totale carico del committente.

3. Ai fini di una migliore gestione ed economicità del territorio, il Consorzio può affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del Codice civile, regolarmente iscritti al Registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base di specifiche convenzioni in ossequio al disposto di cui all'articolo

j) estrapolazione dei dati e delle informazioni utili all'attività di programmazione e pianificazione, nonché all'attività conoscitiva di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 152/2006;

k) gestione dell'attività di comunicazione istituzionale e dei rapporti con i consorziati;

l) promozione di iniziative e interventi finalizzati all'informazione degli utenti;

m) attività di polizia idraulica. Le violazioni e le relative sanzioni sono disciplinate con apposito regolamento del Consorzio nel rispetto delle disposizioni del Titolo VI del Regolamento 8 maggio 1904 n. 368.

2. Il Consorzio può anche svolgere la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, della Regione e degli enti locali mediante apposita convenzione e con spese e oneri a totale carico del committente.

3. Ai fini di una migliore gestione ed economicità del territorio, il Consorzio può affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del Codice civile, regolarmente iscritti al Registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base di specifiche convenzioni in ossequio al disposto di cui all'articolo

<p>15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) e dell'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).</p> <p>4. La pubblicità legale degli atti del Consorzio è garantita attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso entro tre giorni dalla data di adozione e per quindici giorni consecutivi. L'omessa pubblicazione rende inefficace l'atto.</p>	<p>15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) e dell'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).</p> <p>4. La pubblicità legale degli atti del Consorzio è garantita attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso entro tre giorni dalla data di adozione e per quindici giorni consecutivi. L'omessa pubblicazione rende inefficace l'atto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">(Piano di classifica e contributi consortili)</p> <p>1. La Giunta regionale approva le linee guida predisposte dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, sulla base delle quali il Consorzio elabora il piano di classifica distinto per comprensori. Le linee guida sono redatte secondo principi di economia che tengono conto dei seguenti criteri:</p> <p>a) parametri omogenei per ambiti territoriali con analoghe caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;</p> <p>b) potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;</p> <p>c) potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">(Piano di classifica e contributi consortili)</p> <p>1. Il Consorzio elabora il piano di classifica distinto per comprensori applicando principi di economia che tengono conto dei seguenti criteri:</p> <p>a) parametri omogenei per ambiti territoriali con analoghe caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;</p> <p>b) potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;</p> <p>c) potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore</p>

conseguito e conseguibile dagli immobili;

d) livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.

2. Il piano di classifica individua i benefici diretti e specifici derivanti dall'attività del Consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili.

3. La cartografia di supporto al piano di classifica e a tutti i suoi aggiornamenti è elaborata sulla base dell'informazione geografica del sistema informativo territoriale e ambientale, fornita a titolo gratuito dalle competenti strutture regionali sulla base di apposita convenzione stipulata con il Consorzio.

4. La proposta di piano di classifica deliberata dal Consorzio, con relativi perimetri di contribuenza, è pubblicata mediante deposito presso il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul BURC e sui siti istituzionali della Regione e del Consorzio.

5. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di

conseguito e conseguibile dagli immobili;

d) livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.

2. Il piano di classifica individua i benefici diretti e specifici derivanti dall'attività del Consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili.

3. La cartografia di supporto al piano di classifica e a tutti i suoi aggiornamenti è elaborata sulla base dell'informazione geografica del sistema informativo territoriale e ambientale, fornita a titolo gratuito dalle competenti strutture regionali sulla base di apposita convenzione stipulata con il Consorzio.

4. La proposta di piano di classifica deliberata dal Consorzio, con relativi perimetri di contribuenza, è pubblicata nel sito istituzionale del Consorzio. Dell'avvenuta pubblicazione è data comunicazione mediante avviso da pubblicare nel BURC e nel sito istituzionale della Regione Calabria.

5. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di

deposito gli interessati possono prendere visione dei piani di classifica e proporre eventuali osservazioni direttamente al Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

6. Il Consorzio, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, esamina le osservazioni pervenute e le trasmette all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni.

7. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, adotta la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il piano di classifica diventa esecutivo decorsi sessanta giorni dall'approvazione del Consiglio regionale.

8. La pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del piano di classifica sul BURC produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati.

9. Il contributo consortile è commisurato e quantificato in relazione al beneficio diretto e specifico effettivamente

cui al comma 4 gli interessati possono prendere visione dei piani di classifica e proporre eventuali osservazioni ~~direttamente~~ al Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

5 bis. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, il Consorzio approva il piano di classifica. Il piano è pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio.

~~6. Il Consorzio, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, esamina le osservazioni pervenute e le trasmette all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni.~~

~~7. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, adotta la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il piano di classifica diventa esecutivo decorsi sessanta giorni dall'approvazione del Consiglio regionale.~~

~~8. La pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del piano di classifica sul BURC produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati.~~

9. Il contributo consortile è commisurato e quantificato in relazione al beneficio diretto e specifico effettivamente

ottenuto e il relativo ammontare è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio preventivo economico-budget e contestualmente approvato.

10. In applicazione dell'articolo 166, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura. A tal fine, il Consorzio, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvede al censimento degli scarichi esistenti e alla loro regolarizzazione, adottando gli atti di concessione e definendo i canoni dovuti in ragione dei benefici ottenuti nonché i termini di rivalutazione degli stessi.

11. Le somme riscosse ai sensi del comma 10 sono poste a sgravio delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono scarichi.

12. I soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali affidati in gestione al Consorzio come recapito di acque reflue urbane depurate, nonché i Comuni per l'eventuale quota riferita alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di acque reflue urbane, hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, in

ottenuto e il relativo ammontare è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio preventivo economico-budget e contestualmente approvato.

10. In applicazione dell'articolo 166, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura. A tal fine, il Consorzio, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvede al censimento degli scarichi esistenti e alla loro regolarizzazione, adottando gli atti di concessione e definendo i canoni dovuti in ragione dei benefici ottenuti nonché i termini di rivalutazione degli stessi.

11. Le somme riscosse ai sensi del comma 10 sono poste a sgravio delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono scarichi.

12. I soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali affidati in gestione al Consorzio come recapito di acque reflue urbane depurate, nonché i Comuni per l'eventuale quota riferita alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di acque reflue urbane, hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, in

proporzione al beneficio ottenuto. Il contributo per lo scarico è definito da apposito regolamento consortile per gli scarichi nei canali. A tal fine il Consorzio provvede al censimento degli scarichi.

13. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza del Consorzio, secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi, ovvero mediante versamento diretto al Consorzio sulla base di specifico avviso inviato dal Consorzio o dall'esattore.

14. Fino all'approvazione definitiva del nuovo piano di classifica restano in vigore a tutti gli effetti i piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. La Regione Calabria e l'Agencia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARCEA), al fine di assicurare la riscossione dei ruoli ordinari di bonifica e di quelli irrigui, non possono procedere alla liquidazione dei contributi concessi a qualunque titolo, con risorse finanziarie dell'Unione europea, dello Stato e della Regione destinate alla politica agricola, a soggetti non in regola con il pagamento dei ruoli predetti.

proporzione al beneficio ottenuto. Il contributo per lo scarico è definito da apposito regolamento consortile per gli scarichi nei canali. A tal fine il Consorzio provvede al censimento degli scarichi.

13. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza del Consorzio, secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi, ovvero mediante versamento diretto al Consorzio sulla base di specifico avviso inviato dal Consorzio o dall'esattore.

14. Fino all'approvazione definitiva del nuovo piano di classifica restano in vigore a tutti gli effetti i piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. La Regione Calabria e l'Agencia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARCEA), al fine di assicurare la riscossione dei ruoli ordinari di bonifica e di quelli irrigui, non possono procedere alla liquidazione dei contributi concessi a qualunque titolo, con risorse finanziarie dell'Unione europea, dello Stato e della Regione destinate alla politica agricola, a soggetti non in regola con il pagamento dei ruoli predetti.

<p style="text-align: center;">Art. 13 (Organi)</p> <p>1. Gli organi del Consorzio sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Consiglio dei delegati; b) l'Ufficio di presidenza; c) il Revisore dei conti. <p>2. Gli organi del Consorzio restano in carica tre anni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 (Organi)</p> <p>1. Gli organi del Consorzio sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Consiglio dei delegati; b) l'Ufficio di presidenza; c) il Collegio dei Revisori dei conti. <p>2. Gli organi del Consorzio restano in carica tre anni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14 (Consiglio dei delegati)</p> <p>1. Il Consiglio dei delegati è composto da quarantadue membri, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ventisette eletti dai consorziati; b) tre nominati dal Consiglio regionale in rappresentanza dei tre collegi elettorali di cui all'articolo 15, comma 5; c) due nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura; d) sette Sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui almeno tre Sindaci dei Comuni montani; e) tre rappresentanti delegati dalle sigle sindacali firmatarie 	<p style="text-align: center;">Art. 14 (Consiglio dei delegati)</p> <p>1. Il Consiglio dei delegati è composto da quarantadue membri, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ventisette eletti dai consorziati; b) tre nominati dal Consiglio regionale in rappresentanza dei tre collegi elettorali di cui all'articolo 15, comma 5; c) due nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura; d) dodici Sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui almeno cinque Sindaci dei Comuni montani; e) tre rappresentanti delegati dalle sigle sindacali firmatarie

del contratto nazionale di riferimento, senza diritto di voto.

2. I ventisette componenti elettivi devono essere iscritti nei ruoli di contribuenza. I restanti componenti possono essere consorziati, e in tal caso devono essere in regola con il pagamento del contributo consortile, oppure non consorziati.

3. Il Consiglio dei delegati è validamente costituito al momento dell'insediamento dei membri eletti. Fino all'integrazione del Consiglio dei delegati con i restanti membri, lo stesso delibera con la presenza dei tre quarti dei membri di cui al comma 1, lettera a), e con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

4. Fatte salve le diverse maggioranze stabilite dallo statuto e dalla presente legge, il Consiglio dei delegati delibera validamente in presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza dei voti espressi.

5. Il Consiglio dei delegati elegge, in due distinte votazioni, l'Ufficio di presidenza tra i propri membri eletti. Nella prima votazione vengono eletti il Presidente e il Vicepresidente, che risultano rispettivamente il primo e il secondo più votati. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età. Nella seconda votazione viene eletto il componente che risulta essere il più votato. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più

del contratto nazionale di riferimento, senza diritto di voto.

2. I ventisette componenti elettivi devono essere iscritti nei ruoli di contribuenza. I restanti componenti possono essere consorziati, e in tal caso devono essere in regola con il pagamento del contributo consortile, oppure non consorziati.

3. Il Consiglio dei delegati è validamente costituito al momento dell'insediamento dei membri eletti. Fino all'integrazione del Consiglio dei delegati con i restanti membri, lo stesso delibera con la presenza dei tre quarti dei membri di cui al comma 1, lettera a), e con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

4. Fatte salve le diverse maggioranze stabilite dallo statuto e dalla presente legge, il Consiglio dei delegati delibera validamente in presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza dei voti espressi.

5. Il Consiglio dei delegati elegge, in due distinte votazioni, l'Ufficio di presidenza tra i propri membri eletti. Nella prima votazione vengono eletti il Presidente e il Vicepresidente, che risultano rispettivamente il primo e il secondo più votati. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età. Nella seconda votazione viene eletto il componente che risulta essere il più votato. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più

<p>giovane di età. Il Consiglio dei delegati delibera validamente con la presenza di almeno tre quarti dei componenti di cui alla lettera a) del comma 1.</p>	<p>giovane di età. Il Consiglio dei delegati delibera validamente con la presenza di almeno tre quarti dei componenti di cui alla lettera a) del comma 1.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p style="text-align: center;">(Funzioni del Consiglio dei delegati)</p> <p>1. Il Consiglio dei delegati provvede:</p> <p>a) all'elezione dell'Ufficio di presidenza;</p> <p>b) all'approvazione dello statuto del Consorzio;</p> <p>c) all'adozione del piano di classifica;</p> <p>d) all'adozione dei piani di riparto delle spese dei comprensori;</p> <p>e) all'approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto;</p> <p>f) all'adozione e all'approvazione della proposta del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori;</p> <p>g) all'approvazione dei bilanci dell'ente;</p> <p>h) all'approvazione della stipula di mutui e di finanziamenti;</p> <p>i) all'approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'ente;</p> <p>j) all'approvazione del piano di organizzazione variabile (POV);</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p style="text-align: center;">(Funzioni del Consiglio dei delegati)</p> <p>1. Il Consiglio dei delegati provvede:</p> <p>a) all'elezione dell'Ufficio di presidenza;</p> <p>b) all'approvazione dello statuto del Consorzio;</p> <p>c) all'approvazione del piano di classifica;</p> <p>d)all'approvazione dei piani di riparto delle spese dei comprensori;</p> <p>e) all'approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto;</p> <p>f) all'approvazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione;</p> <p>g) all'approvazione dei bilanci dell'ente;</p> <p>h) all'approvazione della stipula di mutui e di finanziamenti;</p> <p>i) all'approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'ente;</p> <p>j) all'approvazione del piano di organizzazione variabile (POV);</p>

<p>k) alla deliberazione in merito all'applicazione di ammortizzatori sociali o di modifiche contrattuali dei dipendenti, previa relazione del Direttore generale e sentite le organizzazioni sindacali;</p> <p>l) all'assunzione di ogni altro provvedimento affidato alle competenze del Consiglio dei delegati dalle norme statutarie;</p> <p>m) alla vigilanza sull'attività dell'Ufficio di presidenza.</p> <p>2. Ogni membro eletto nel Consiglio dei delegati, che non ricopre ruoli all'interno dell'Ufficio di presidenza, svolge funzioni di presidio sui comprensori di bonifica appartenenti al collegio elettorale di provenienza e di raccordo con la struttura centrale del Consorzio.</p> <p>3. Ai membri del Consiglio dei delegati, ad eccezione dei componenti nominati dalle organizzazioni sindacali, può essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio documentate per la partecipazione alle sedute del Consiglio.</p>	<p>k) alla deliberazione in merito all'applicazione di ammortizzatori sociali o di modifiche contrattuali dei dipendenti, previa relazione del Direttore generale e sentite le organizzazioni sindacali;</p> <p>l) all'assunzione di ogni altro provvedimento affidato alle competenze del Consiglio dei delegati dalle norme statutarie;</p> <p>m) alla vigilanza sull'attività dell'Ufficio di presidenza.</p> <p>2. Ogni membro eletto nel Consiglio dei delegati, che non ricopre ruoli all'interno dell'Ufficio di presidenza, svolge funzioni di presidio sui comprensori di bonifica appartenenti al collegio elettorale di provenienza e di raccordo con la struttura centrale del Consorzio.</p> <p>3. Ai membri del Consiglio dei delegati, ad eccezione dei componenti nominati dalle organizzazioni sindacali, può essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio documentate per la partecipazione alle sedute del Consiglio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p style="text-align: center;">(Revisore dei conti)</p> <p>1. Le funzioni di Revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p style="text-align: center;">(Collegio dei Revisori dei conti)</p> <p>1. Le funzioni di Revisore dei conti sono svolte da un Collegio di Revisori composto da tre membri nominati dal Consiglio dei delegati tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni</p>

<p>conti consolidati).</p> <p>2. Il Revisore resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. Ai fini del conferimento dell'incarico e dell'eventuale conferma rileva anche la carica ricoperta nell'organo di revisione degli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. Al Revisore è riconosciuto un compenso onnicomprensivo, inclusi eventuali rimborsi spese, determinato ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale).</p> <p>4. Al Revisore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni.</p>	<p>legali dei conti annuali e dei conti consolidati).</p> <p>2. I Revisori restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Ai fini del conferimento dell'incarico e dell'eventuale conferma rileva anche la carica ricoperta nell'organo di revisione degli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. Ai Revisori è riconosciuto un compenso onnicomprensivo, inclusi eventuali rimborsi spese, determinato ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale).</p> <p>4. Ai Revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p style="text-align: center;">(Funzioni del Revisore dei conti)</p> <p>1. Il Revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme inerenti all'amministrazione, alla contabilità e a quelle fiscali, anche collaborando con il Direttore generale, su espressa e formale richiesta dello stesso; inoltre, il Revisore controlla che la gestione del Consorzio persegua i criteri di efficienza e di efficacia e la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p style="text-align: center;">(Funzioni del Collegio dei Revisori dei conti)</p> <p>1. Il Collegio dei Revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme inerenti all'amministrazione, alla contabilità e a quelle fiscali, anche collaborando con il Direttore generale, su espressa e formale richiesta dello stesso; inoltre, il Collegio dei Revisori controlla che la gestione del Consorzio persegua i criteri di efficienza e</p>

tutela dell'interesse pubblico.

2. Il Revisore ha l'obbligo di fornire il parere sul bilancio preventivo economico budget e sul bilancio di esercizio del Consorzio e di asseverare preventivamente la sostenibilità finanziaria in relazione ai seguenti atti:

a) bilancio preventivo economico - budget, relative variazioni o scostamenti e bilancio di esercizio;

b) regolamenti consortili e relative modifiche;

c) piano di organizzazione variabile del personale e dei servizi consortili e successive modifiche;

d) assunzioni del personale a qualsiasi titolo;

e) contratti di acquisto e di alienazione di immobili;

f) mutui e ogni atto che può vincolare il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;

g) partecipazione a enti, società e associazioni;

h) piano triennale del fabbisogno del personale.

3. Il Revisore trasmette al Presidente del Consorzio i risultati della sua attività e relaziona annualmente all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione 7 sugli esiti delle verifiche effettuate.

di efficacia e la tutela dell'interesse pubblico.

2. Il **Collegio dei Revisori** ha l'obbligo di fornire il parere sul bilancio preventivo economico budget e sul bilancio di esercizio del Consorzio e di asseverare preventivamente la sostenibilità finanziaria in relazione ai seguenti atti:

a) bilancio preventivo economico - budget, relative variazioni o scostamenti e bilancio di esercizio;

b) regolamenti consortili e relative modifiche;

c) piano di organizzazione variabile del personale e dei servizi consortili e successive modifiche;

d) assunzioni del personale a qualsiasi titolo;

e) contratti di acquisto e di alienazione di immobili;

f) mutui e ogni atto che può vincolare il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;

g) partecipazione a enti, società e associazioni;

h) piano triennale del fabbisogno del personale.

3. Il **Collegio dei Revisori** trasmette al Presidente del Consorzio i risultati della sua attività ~~e relaziona annualmente all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione 7 sugli esiti delle verifiche effettuate.~~

Art. 24

(Scioglimento degli organi del Consorzio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, scioglie gli organi di amministrazione del Consorzio in caso di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti, dello statuto o di direttive regionali, qualora venga accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi, qualunque sia la causa o l'inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, nell'esercizio e nella manutenzione delle opere o venga meno, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti il Consiglio dei delegati.

2. È, altresì, causa di scioglimento degli organi la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 27.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura provvede alla contestazione dei rilievi e invita il Consorzio a presentare le proprie controdeduzioni ovvero ad adottare i provvedimenti di competenza rispetto ai rilievi sollevati entro un termine non superiore a trenta giorni.

4. Se il Consorzio non provvede nei termini ovvero l'articolazione amministrativa competente in materia di

Art. 24

(Scioglimento degli organi del Consorzio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, scioglie gli organi di amministrazione del Consorzio ~~in caso di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti, dello statuto o di direttive regionali,~~ qualora venga accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi, qualunque sia la causa o l'inefficienza ~~nello svolgimento dell'attività consortile,~~ nell'esercizio e nella manutenzione delle opere o venga meno, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti il Consiglio dei delegati.

~~2. È, altresì, causa di scioglimento degli organi la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 27.~~

3. Nei casi di cui **al comma 1, l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione** provvede alla contestazione dei rilievi e invita il Consorzio a presentare le proprie controdeduzioni ovvero ad adottare i provvedimenti di competenza rispetto ai rilievi sollevati entro un termine non superiore a trenta giorni.

4. Se il Consorzio non provvede nei termini ovvero l'articolazione amministrativa competente in materia di

<p>forestazione non ritiene adeguate le controdeduzioni presentate, con provvedimento motivato della Giunta regionale è deliberato lo scioglimento degli organi ed è individuato un Commissario straordinario, la cui nomina è rimessa al Presidente della Giunta regionale.</p> <p>4-bis. Al commissario straordinario di cui al comma 4 è corrisposta, a carico del bilancio del Consorzio, un'indennità commisurata a quella spettante al presidente del Consorzio medesimo. 9</p> <p>5.Il Commissario straordinario di cui al comma 4 indice le elezioni entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla sua nomina. Le operazioni elettorali devono concludersi entro e non oltre i successivi novanta giorni.</p> <p>6.Fino alla costituzione del Consiglio dei delegati, il Commissario straordinario svolge attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti e nel caso in cui la loro mancata adozione determina un pregiudizio per il Consorzio.</p>	<p>forestazione non ritiene adeguate le controdeduzioni presentate, con provvedimento motivato della Giunta regionale è deliberato lo scioglimento degli organi ed è individuato un Commissario straordinario, la cui nomina è rimessa al Presidente della Giunta regionale.</p> <p>4-bis. Al commissario straordinario di cui al comma 4 è corrisposta, a carico del bilancio del Consorzio, un'indennità commisurata a quella spettante al presidente del Consorzio medesimo. 9</p> <p>5.Il Commissario straordinario di cui al comma 4 indice le elezioni entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla sua nomina. Le operazioni elettorali devono concludersi entro e non oltre i successivi novanta giorni.</p> <p>6.Fino alla costituzione del Consiglio dei delegati, il Commissario straordinario svolge attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti e nel caso in cui la loro mancata adozione determina un pregiudizio per il Consorzio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p style="text-align: center;">(Statuto)</p> <p>1. Lo statuto detta le disposizioni per il funzionamento del Consorzio di bonifica.</p>	

<p>2. In particolare, lo statuto definisce:</p> <p>a) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio;</p> <p>b) le diverse tipologie di maggioranza per il funzionamento del Consiglio dei delegati;</p> <p>c) le competenze della struttura operativa e tecnico amministrativa e le modalità del relativo esercizio.</p> <p>3. Lo statuto, redatto sulla base dello schema predisposto dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione e approvato dalla Giunta regionale, è deliberato dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o, nel caso di cui all'articolo 14, comma 3, con la maggioranza dei due terzi.</p> <p>4. Lo statuto è pubblicato sul BURC ed è reso disponibile sul sito istituzionale del Consorzio.</p> <p>5. Lo statuto può essere modificato secondo le stesse modalità di cui al comma 3.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p style="text-align: center;"><i>(Esercizio finanziario, bilanci e controllo di gestione)</i></p> <p>1. L'esercizio amministrativo del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p style="text-align: center;"><i>(Esercizio finanziario, bilanci e controllo di gestione)</i></p> <p>2. L'esercizio amministrativo del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.</p>

2. Il Consiglio dei delegati approva:

a) il bilancio preventivo economico - budget entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

b) il bilancio di esercizio redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Nei casi in cui ricorrano i presupposti, il termine di approvazione del bilancio di esercizio può essere prorogato eccezionalmente fino al 30 giugno.

3. I bilanci devono essere redatti secondo il regolamento di contabilità che è approvato dalla Giunta regionale.

4. Il Consorzio provvede al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento del piano delle attività di bonifica, del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori;

b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;

c) il monitoraggio dei costi dell'attività consortile;

d) l'equilibrio economico attraverso la verifica periodica degli scostamenti rispetto al budget approvato.

2. Il Consiglio dei delegati approva:

a) il bilancio preventivo economico - budget entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

b) il bilancio di esercizio redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Nei casi in cui ricorrano i presupposti, il termine di approvazione del bilancio di esercizio può essere prorogato eccezionalmente fino al 30 giugno.

~~3. I bilanci devono essere redatti secondo il regolamento di contabilità che è approvato dalla Giunta regionale.~~

4. Il Consorzio provvede al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento del piano delle attività di bonifica, del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori;

b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;

c) il monitoraggio dei costi dell'attività consortile;

d) l'equilibrio economico attraverso la verifica periodica degli scostamenti rispetto al budget approvato.

Art. 27

(Direttore generale)

1. La struttura operativa e tecnico-amministrativa del Consorzio è affidata al Direttore generale, il quale è nominato dal Presidente del Consorzio, acquisita l'intesa del Presidente della Giunta regionale, sulla base di una rosa di tre candidati individuati dal Presidente del Consorzio, previo avviso pubblico.
2. Le procedure di selezione e le funzioni attribuite al Direttore generale, nonché le cause di cessazione dall'incarico, sono stabilite nello statuto.
3. Al Direttore generale si applica il CCNL dei dirigenti dei Consorzi di bonifica. Il trattamento economico omnicomprensivo non può superare quello previsto per i dirigenti generali della Regione Calabria.
4. Il Direttore generale, con cadenza trimestrale, relaziona all'Ufficio di presidenza sulle attività finalizzate alla riscossione, anche coattiva, dei contributi consortili e delle altre entrate del Consorzio.
5. Nel caso in cui nella relazione di cui al comma 4 emergono ritardi o inadempimenti, l'Ufficio di presidenza, previa formale contestazione, fissa un termine per l'adozione dei provvedimenti dovuti, decorso inutilmente il quale,

Art. 27

(Direttore generale)

1. La struttura operativa e tecnico-amministrativa del Consorzio è affidata al Direttore generale, il quale è nominato dal Presidente del Consorzio, ~~acquisita l'intesa del Presidente della Giunta regionale~~, sulla base di una rosa di tre candidati individuati dal Presidente del Consorzio, previo avviso pubblico.
2. Le procedure di selezione e le funzioni attribuite al Direttore generale, nonché le cause di cessazione dall'incarico, sono stabilite nello statuto.
3. Al Direttore generale si applica il CCNL dei dirigenti dei Consorzi di bonifica. Il trattamento economico omnicomprensivo non può superare quello previsto per i dirigenti generali della Regione Calabria.
4. Il Direttore generale, con cadenza trimestrale, relaziona all'Ufficio di presidenza sulle attività finalizzate alla riscossione, anche coattiva, dei contributi consortili e delle altre entrate del Consorzio.
5. Nel caso in cui nella relazione di cui al comma 4 emergono ritardi o inadempimenti, l'Ufficio di presidenza, previa formale contestazione, fissa un termine per l'adozione dei provvedimenti dovuti, decorso inutilmente il quale,

<p>dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore generale.</p> <p>6. L'Ufficio di presidenza dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore generale nel caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico.</p>	<p>dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore generale.</p> <p>6. L'Ufficio di presidenza dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore generale nel caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p style="text-align: center;"><i>(Piano della qualità della prestazione organizzativa)</i></p> <p>1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del Consorzio:</p> <p>a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;</p> <p>b) esplicita gli obiettivi individuali del Direttore generale del Consorzio, assegnati dal Presidente del Consorzio;</p> <p>c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del Direttore generale e dei dipendenti del Consorzio.</p> <p>2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto dal Direttore generale, in coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale e con il piano delle attività del Consorzio, che lo invia all'articolazione amministrativa</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p style="text-align: center;"><i>(Piano della qualità della prestazione organizzativa)</i></p> <p>1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del Consorzio:</p> <p>a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;</p> <p>b) esplicita gli obiettivi individuali del Direttore generale del Consorzio, assegnati dal Presidente del Consorzio;</p> <p>c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del Direttore generale e dei dipendenti del Consorzio.</p> <p>2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto dal Direttore generale, in coerenza con il piano delle attività del Consorzio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato</p>

<p>competente in materia di forestazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dall'Ufficio di presidenza del Consorzio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, una volta acquisito il parere dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.</p> <p>3. Il Direttore generale, a conclusione del ciclo annuale di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal Presidente del Consorzio entro il 30 aprile di ogni anno, ed è inviata all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.</p>	<p>dall'Ufficio di Presidenza del Consorzio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.</p> <p>3. Il Direttore generale, a conclusione del ciclo annuale di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal Presidente del Consorzio entro il 30 aprile di ogni anno, ed è inviata all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29 (Vigilanza e controllo)</p> <p>1. La Regione esercita funzioni di vigilanza e controllo del Consorzio secondo le modalità e i termini previsti nel presente articolo.</p> <p>2. Fatti salvi i controlli su eventuali altri atti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, sono sottoposti al controllo successivo di legittimità da parte dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione gli atti concernenti:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29 (Vigilanza e controllo)</p> <p>1. La Regione esercita funzioni di vigilanza e controllo del Consorzio secondo le modalità e i termini previsti nel presente articolo.</p> <p>2. Fatti salvi i controlli su eventuali altri atti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, sono sottoposti al controllo successivo di legittimità da parte dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione gli atti concernenti:</p>

a) il bilancio preventivo economico - budget, le relative variazioni e i relativi scostamenti nonché il bilancio di esercizio;

b) lo statuto, i regolamenti consortili e le relative modifiche;

c) il piano di organizzazione variabile del personale e dei servizi consortili e le successive modifiche;

d) le assunzioni del personale a qualsiasi titolo;

e) i contratti di acquisto e di alienazione di immobili;

f) i mutui e ogni atto che può vincolare il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;

g) la partecipazione a enti, società e associazioni;

h) il piano triennale del fabbisogno del personale.

3. Le deliberazioni del Consorzio sottoposte al controllo di cui al comma 1 sono trasmesse, entro otto giorni dalla loro adozione, all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, che conclude il controllo, anche avvalendosi del supporto dei dipartimenti regionali su atti che involgono specifiche competenze, nei quarantacinque giorni successivi. Il termine è sospeso, per una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi che devono pervenire entro venti giorni.

4. Qualora dal controllo di cui al comma 3 emergano profili di

~~a) il bilancio preventivo economico - budget, le relative variazioni e i relativi scostamenti nonché il bilancio di esercizio;~~

~~b) lo statuto, i regolamenti consortili e le relative modifiche;~~

~~c) il piano di organizzazione variabile del personale e dei servizi consortili e le successive modifiche;~~

~~d) le assunzioni del personale a qualsiasi titolo;~~

~~e) i contratti di acquisto e di alienazione di immobili;~~

~~f) i mutui e ogni atto che può vincolare il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;~~

~~g) la partecipazione a enti, società e associazioni;~~

~~h) il piano triennale del fabbisogno del personale.~~

~~3. Le deliberazioni del Consorzio sottoposte al controllo di cui al comma 1 sono trasmesse, entro otto giorni dalla loro adozione, all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, che conclude il controllo, anche avvalendosi del supporto dei dipartimenti regionali su atti che involgono specifiche competenze, nei quarantacinque giorni successivi. Il termine è sospeso, per una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi che devono pervenire entro venti giorni.~~

~~4. Qualora dal controllo di cui al comma 3 emergano profili di~~

<p>illegittimità, l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, entro dieci giorni dalla sua conclusione, ne notifica l'esito al Consorzio attivando il procedimento di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.</p> <p>5. Il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura può disporre ispezioni volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi consortili e il regolare svolgimento delle attività, con particolare riferimento ai programmi e progetti da realizzare. A tal fine può chiedere documenti, informazioni e chiarimenti e disporre perizie.</p>	<p>illegittimità, l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, entro dieci giorni dalla sua conclusione, ne notifica l'esito al Consorzio attivando il procedimento di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.</p> <p>5. Il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura può disporre ispezioni volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi consortili e il regolare svolgimento delle attività, con particolare riferimento ai programmi e progetti da realizzare. A tal fine può chiedere documenti, informazioni e chiarimenti e disporre perizie.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30</p> <p style="text-align: center;">(Piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione)</p> <p>1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per l'elaborazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione.</p> <p>2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. Il piano è sottoposto alle procedure di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30</p> <p style="text-align: center;">(Piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione)</p> <p>1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per l'elaborazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione.</p> <p>2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. Il piano è sottoposto alle procedure di valutazione ambientale previste dalla legislazione vigente in</p>

valutazione ambientale previste dalla legislazione vigente in materia e dopo l'approvazione del Consiglio regionale è pubblicato sul BURC.

3. Il piano di cui al comma 2 definisce:

a) lo stato di fatto, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale;

b) l'ipotesi di riordino irriguo;

c) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione;

d) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali;

e) le attività, le opere e gli interventi da attuare secondo cronoprogramma e risorse finanziarie necessarie;

f) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 152/2006 e alla disciplina generale per la tutela delle acque contenuta nello stesso decreto legislativo;

g) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attività conoscitive, formative e divulgative;

h) le linee e le azioni di salvaguardia ambientale e difesa del

~~materia e dopo l'approvazione del Consiglio regionale è pubblicato sul BURC.~~

~~3. Il piano di cui al comma 2 definisce:~~

~~a) lo stato di fatto, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale;~~

~~b) l'ipotesi di riordino irriguo;~~

~~c) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione;~~

~~d) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali;~~

~~e) le attività, le opere e gli interventi da attuare secondo cronoprogramma e risorse finanziarie necessarie;~~

~~f) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 152/2006 e alla disciplina generale per la tutela delle acque contenuta nello stesso decreto legislativo;~~

~~g) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attività conoscitive, formative e divulgative;~~

~~h) le linee e le azioni di salvaguardia ambientale e difesa del suolo;~~

suolo;

i) gli accantonamenti per eventuali interventi di urgenza e somma urgenza.

4. Sulla base del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 2, il Consorzio, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, ivi comprese le opere di competenza privata, unitamente all'elenco annuale dei lavori, al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, il quale lo sottopone alla Giunta regionale che provvede alla relativa approvazione entro il 30 novembre di ciascun anno, in funzione delle disponibilità finanziarie del Consorzio e delle assegnazioni di fondi regionali, statali e comunitari, anche avvalendosi del supporto dei dipartimenti della Giunta regionale.

5. Nel caso in cui il Consorzio ometta di predisporre o aggiornare il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e l'elenco annuale dei lavori, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura diffida il Consorzio fissando un termine entro il quale adempiere. Qualora il Consorzio non adempia nel termine fissato, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta, con oneri a carico del Consorzio, che procede all'elaborazione del piano triennale delle opere di

~~i) gli accantonamenti per eventuali interventi di urgenza e somma urgenza.~~

4. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consorzio trasmette il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, ivi comprese le opere di competenza privata, unitamente all'elenco annuale dei lavori, all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, che, esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, limitatamente ai lavori inerenti alle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. Entro il 30 novembre il piano è approvato dal Consiglio dei delegati.

~~5. Nel caso in cui il Consorzio ometta di predisporre o aggiornare il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e l'elenco annuale dei lavori, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura diffida il Consorzio fissando un termine entro il quale adempiere. Qualora il Consorzio non adempia nel termine fissato, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta, con oneri a carico del Consorzio, che procede all'elaborazione del piano triennale delle opere di~~

bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori.

6. Nell'elaborazione e attuazione delle attività di pianificazione e di programmazione concernente l'assetto del territorio, la Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 2 e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti.

6-bis. La pianificazione delle attività di bonifica, per gli aspetti inerenti alla difesa del suolo, la sicurezza idraulica e il razionale utilizzo della risorsa idrica deve acquisire il parere di compatibilità dell'Autorità di bacino distrettuale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006.

7. La Giunta regionale può, tramite concessione, affidare al Consorzio l'attuazione di progetti speciali anche in deroga ai piani di cui al presente articolo.

8. Nelle more dell'approvazione del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, gli interventi di cui alla presente legge sono approvati dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione sulla base dei progetti predisposti e presentati

~~bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori.~~

6. Nell'elaborazione e attuazione delle attività di pianificazione e di programmazione concernente l'assetto del territorio, la Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del piano triennale **delle opere di bonifica e di irrigazione di cui al comma 4** e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti.

6-bis. La pianificazione delle attività di bonifica, per gli aspetti inerenti alla difesa del suolo, la sicurezza idraulica e il razionale utilizzo della risorsa idrica deve acquisire il parere di compatibilità dell'Autorità di bacino distrettuale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006.

7. La Giunta regionale può, ~~tramite concessione,~~ affidare al Consorzio l'attuazione di progetti speciali anche in deroga ai piani di cui al presente articolo.

8. Nelle more dell'approvazione del piano triennale **delle opere di bonifica e di irrigazione**, gli interventi di cui alla presente legge sono approvati dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione sulla base dei progetti predisposti e presentati dal Consorzio.

dal Consorzio.	
<p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p style="text-align: center;"><i>(Finanziamento delle attività del Consorzio di bonifica)</i></p> <p>1. I costi relativi alla progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica e delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria, individuate nel piano delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale sono finanziati con le risorse pubbliche individuate nello stesso piano.</p> <p>2. I costi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, sono finanziati interamente con il contributo consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi, fatta eccezione per le idrovore, gli impianti di sollevamento e gli impianti a gravità che possono essere finanziati nella misura massima del 30 per cento e comunque nei limiti delle risorse regionali disponibili.</p> <p>3. I costi relativi alla manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e del reticolo di gestione e idrografico sono finanziati con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p style="text-align: center;"><i>(Finanziamento delle attività del Consorzio di bonifica)</i></p> <p>1. I costi relativi alla progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica e delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria, individuate nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione sono finanziati con le risorse pubbliche individuate nello stesso piano.</p> <p>2. I costi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, sono finanziati interamente con il contributo consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi, fatta eccezione per le idrovore, gli impianti di sollevamento e gli impianti a gravità che possono essere finanziati nella misura massima del 30 per cento e comunque nei limiti delle risorse regionali disponibili.</p> <p>3. I costi relativi alla manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e del reticolo di gestione e idrografico sono finanziati con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del</p>

<p>territorio rurale.</p> <p>4. Gli enti locali che, per l'esercizio delle loro funzioni, utilizzano le opere pubbliche di bonifica e le opere idrauliche di competenza del consorzio, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse con riferimento al risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.</p>	<p>territorio rurale.</p> <p>4. Gli enti locali che, per l'esercizio delle loro funzioni, utilizzano le opere pubbliche di bonifica e le opere idrauliche di competenza del consorzio, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse con riferimento al risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p style="text-align: center;"><i>(Realizzazione delle opere di bonifica)</i></p> <p>1. Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione, incluse nel piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui all'articolo 30, comma 2, sono affidate in concessione al Consorzio, che provvede alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione, secondo la legislazione vigente.</p> <p>2. Al termine dell'esecuzione dei lavori il Consorzio trasmette al dipartimento regionale competente la certificazione relativa al collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici.</p> <p>3. Qualora il Consorzio operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale, su proposta motivata dell'Assessore competente in materia di agricoltura, revoca la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p style="text-align: center;"><i>(Realizzazione delle opere di bonifica)</i></p> <p>1. Il Consorzio provvede alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione in conformità al piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e nel rispetto della legislazione vigente.</p> <p>2. Al termine dell'esecuzione dei lavori il Consorzio trasmette all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione la certificazione relativa al collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici.</p> <p>3. Qualora il Consorzio operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale, su proposta motivata dell'Assessore competente in materia di agricoltura, revoca la concessione e provvede all'affidamento della realizzazione dei</p>

<p>concessione e provvede all'affidamento della realizzazione dei lavori secondo le vigenti disposizioni normative.</p> <p>4. Le opere ultimate si intendono consegnate al Consorzio, previo collaudo definitivo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici, e la loro manutenzione e gestione decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo.</p> <p>5. In esito alle attività di cui al comma 4, la competente struttura regionale adotta i provvedimenti con i quali dichiara l'avvenuto completamento del lotto funzionale o l'ultimazione della bonifica.</p> <p>6. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata previste nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione di cui all'articolo 30, comma 4, provvedono i proprietari degli immobili interessati, avvalendosi del Consorzio. In caso di inerzia dei proprietari, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, su istanza del Consorzio, dispone l'intervento sostitutivo affidandolo al Consorzio medesimo, nel rispetto della normativa statale e con spesa a carico dei privati interessati, suddivisa in ragione dei benefici conseguiti.</p>	<p>lavori secondo le vigenti disposizioni normative.</p> <p>4. Le opere ultimate si intendono consegnate al Consorzio, previo collaudo definitivo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici, e la loro manutenzione e gestione decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo.</p> <p>5. In esito alle attività di cui al comma 4, la competente struttura regionale adotta i provvedimenti con i quali dichiara l'avvenuto completamento del lotto funzionale o l'ultimazione della bonifica.</p> <p>6. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata previste nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione di cui all'articolo 30, comma 4, provvedono i proprietari degli immobili interessati, avvalendosi del Consorzio. In caso di inerzia dei proprietari, le opere sono eseguite dal Consorzio, nel rispetto della normativa statale e con spesa a carico dei privati interessati, suddivisa in ragione dei risultati conseguiti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33 (Interventi urgenti)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33 (Interventi urgenti)</p>

1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora sia necessario un pronto intervento per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili, il Consorzio, accertato con apposita perizia tecnica giurata il livello di rischio, interviene secondo le seguenti modalità:

a) nei casi di somma urgenza, il responsabile tecnico, recatosi sul posto per l'accertamento di cui sopra, interviene, con affidamento dei lavori a trattativa diretta, ricorrendo alla impresa dichiaratasi disponibile a dare immediatamente corso ai lavori e ne informa tempestivamente il Consorzio, che, a sua volta, ne dà comunicazione immediata al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura. L'importo in tali ipotesi non può eccedere l'ammontare di 25.000,00 euro;

b) nei casi di calamità naturali ed eventi imprevedibili per garantire la funzionalità delle opere di bonifica il Consorzio è autorizzato a eseguire interventi non previsti nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime e, in generale, a persone e immobili.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Consorzio provvede alla redazione di apposita perizia, dalla quale devono dettagliatamente risultare anche i concreti motivi di somma

1. Nei casi di calamità naturali ed eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione e per evitare danni alle medesime e, in generale, a persone e immobili, il Consorzio è autorizzato ad eseguire interventi non previsti nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione.

~~2. Nei casi di cui al comma 1, il Consorzio provvede alla redazione di apposita perizia, dalla quale devono dettagliatamente risultare anche i concreti motivi di somma~~

urgenza o urgenza, supportati da adeguata documentazione anche fotografica. In mancanza di adeguata e documentata motivazione, le spese sostenute restano a carico del Consorzio. La perizia, in caso di somma urgenza, va trasmessa al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura entro quindici giorni dall'inizio dei lavori.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati prioritariamente con risorse del Consorzio e solo in via residuale con risorse regionali nel limite massimo degli stanziamenti per i contributi regionali a favore del Consorzio previsti nel bilancio regionale per gli interventi da eseguire in attuazione della presente legge.

~~urgenza o urgenza, supportati da adeguata documentazione anche fotografica. In mancanza di adeguata e documentata motivazione, le spese sostenute restano a carico del Consorzio. La perizia, in caso di somma urgenza, va trasmessa al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura entro quindici giorni dall'inizio dei lavori.~~

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati prioritariamente con risorse del Consorzio e solo in via residuale con risorse regionali nel limite massimo degli stanziamenti per i contributi regionali a favore del Consorzio previsti nel bilancio regionale per gli interventi da eseguire in attuazione della presente legge.